



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 20.2.2024
JOIN(2024) 4 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

ALLEGATO I

L'allegato III è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3 quater

1. Attrezzature e dispositivi non specificati al punto 3 dell'allegato IV della decisione 2010/231/PESC del Consiglio¹, appositamente progettati per innescare esplosivi con mezzi elettrici o non elettrici (ad esempio, apparecchi di innesco, detonatori, ignitori, micce detonanti).

2. "Tecnologia" "necessaria" alla "produzione" o all'"uso" dei prodotti elencati ai punti 1 e 3. (Le definizioni dei termini "tecnologia", "necessaria", "produzione" e "uso" si trovano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea²).

3. Materiali esplosivi e precursori di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:

Denominazione della sostanza	Numero di registro del <i>Chemical Abstracts Service</i> (numero CAS)	Codice della nomenclatura combinata (NC) ⁽¹⁾
Nitroglicerina (se non imballata/preparata in dosi medicinali individuali), a meno che sia composta o miscelata con i "materiali energetici" di cui al punto ML8.a o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE	55-63-0	ex 2920 90 70
Acido nitrico	7697-37-2	ex 2808
Acido solforico	7664-93-9	ex 2807
<p>(1)</p> <p>I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.</p>		

"

¹ Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 200/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).

² GU C 72 del 28.2.2023, pag. 2.

ALLEGATO II

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IV

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA a)

1. Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS).
2. Armi di calibro superiore a 12,7 mm e loro munizioni e componenti appositamente progettati (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG o LAW (armi anticarro leggere), i lanciatori senza rinculo, le granate da fucile o i lanciabombe).
3. Mortai di calibro superiore a 82 mm e relative munizioni.
4. Armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per questi prodotti.
5. Cariche e dispositivi appositamente progettati o modificati per uso militare; mine e materiale connesso; spolette.
6. Congegni di mira con capacità di visione notturna, comprese termica e infrarossa, e accessori.
7. Aeromobili ad ala fissa, ala a geometria variabile, rotore basculante o ala basculante appositamente progettati o modificati per uso militare.
8. "Navi" e veicoli anfibi appositamente progettati o modificati per uso militare (per "nave" si intende qualsiasi nave, veicolo in effetto suolo, nave di superficie a piccola area di galleggiamento o aliscafo, nonché lo scafo o parte dello scafo di una nave).
9. Veicoli aerei da combattimento senza equipaggio (classificati nella categoria IV del registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite)."

ALLEGATO III

L'allegato V è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO V

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA b)

1. Tutti i tipi di armi di calibro fino a 12,7 mm e relative munizioni.
2. RPG-7, LAW (armi anticarro leggere) e lanciatori senza rinculo, e relative munizioni.
3. Congegni di mira.
4. Aeromobili ad ala rotante o elicotteri appositamente progettati o modificati per uso militare.
5. Indumenti antibalistici o indumenti protettivi: a. piastre per indumenti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06, luglio 2008) o equivalenti nazionali.
6. Veicoli terrestri appositamente progettati o modificati per uso militare.
7. Apparecchiature di comunicazione appositamente progettate o modificate per uso militare."